



Comune di Balmuccia

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di agosto, alle ore dieci e minuti venticinque, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. De Regis Antonella - Presidente	Sì
2. Garbagnoli Maria Grazia - Vice Sindaco	Sì
3. Regaldi Elisabetta - Consigliere	No
4. Salvoldi Rosanna - Consigliere	Sì
5. Poletti Christian - Consigliere	Sì
6. Ferrari Micaela - Consigliere	Sì
7. Minazzoli Vincenza - Consigliere	Sì
8. Miani Rita - Consigliere	Sì
9. Uffredi Moreno - Consigliere	Sì
10. Masutti Loredana - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, Dott.ssa Federica Sementilli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora De Regis Antonella, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco Presidente:

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19 maggio 1989, esecutiva ai sensi di legge, con cui quale é stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in esecuzione al DPR 10 settembre 1990, n. 285, successivamente modificato con D.C.C. n. 5 del 24.03.1997 e D.C.C. n. 25 del 24.09.1998;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03 settembre 2012, con la quale è stato approvato un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, a seguito dell'evoluzione della legislazione in materia nell'ultimo trentennio, formato da n. 131 (centotrentuno) articoli;

DATO ATTO che si ritiene ora opportuno procedere a modificare l'art.62, rubricato: "Rinunce a sepolture individuali realizzate dal Comune",

Art. 62

Rinunce a sepolture individuali realizzate dal Comune

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o resti o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti siano stati trasferiti in altra sede.

In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso calcolato nel modo seguente: a) sepoltura non utilizzata: rimborso di una somma pari a 1/40 della tariffa in vigore al momento della rinuncia x n° di anni trascorsi dalla data di concessione x 70/100;

b) sepoltura utilizzata: rimborso di una somma pari a 1/2 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, diviso la durata totale della concessione per gli anni di concessione residua;

con il seguente:

Art. 62

Rinunce a sepolture individuali realizzate dal Comune

I concessionari e i loro eredi che per qualsiasi motivo non intendano più usufruire di un loculo, fatti salvi i casi di revoca e decadenza della concessione, di cui ai successivi articoli 66 e 67 del presente regolamento, dovranno chiederne la retrocessione al comune. E' fatto assoluto divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato il loculo avuto in concessione; ogni eventuale cessione definitiva di loculi tra privati è nulla.

La domanda di retrocessione del loculo, in regolare bollo, va indirizzata al Responsabile del Servizio Cimiteri, e dovrà contenere gli estremi identificativi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato.

Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento del contratto originario e viene determinato nel seguente modo:

- a) Se la rinuncia viene formalizzata entro 5 anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 40% della tariffa versata;**
- b) Se la rinuncia viene formalizzata decorsi i 5 anni e fino a 20 anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 30% della tariffa versata;**
- c) Se la rinuncia viene formalizzata decorsi 21 anni e fino a 40 anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 20% della tariffa versata;**
- d) Se la rinuncia viene formalizzata decorsi 41 anni dalla data del contratto di concessione, nessuna somma è dovuta.**

Al concessionario rinunciante non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) e combinato art. 98 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Propone,

Per le motivazioni espresse in parte premessa, che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) Di modificare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente (approvato con deliberazione n.14 del 3 Settembre 2012);
- 2) Per l'effetto, di sostituire il testo dell'art.62 con il seguente:

Art. 62

Rinunce a sepolture individuali realizzate dal Comune

I concessionari e i loro eredi che per qualsiasi motivo non intendano più usufruire di un loculo, fatti salvi i casi di revoca e decadenza della concessione, di cui ai successivi articoli 66 e 67 del presente regolamento, dovranno chiederne la retrocessione al comune. E' fatto assoluto divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato il loculo avuto in concessione; ogni eventuale cessione definitiva di loculi tra privati è nulla.

La domanda di retrocessione del loculo, in regolare bollo, va indirizzata al Responsabile del Servizio Cimiteri, e dovrà contenere gli estremi identificativi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato.

Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento del contratto originario e viene determinato nel seguente modo:

- a) Se la rinuncia viene formalizzata entro 5 anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 40% della tariffa versata;**
- b) Se la rinuncia viene formalizzata decorsi i 5 anni e fino a 20 anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 30% della tariffa versata;**
- c) Se la rinuncia viene formalizzata decorsi 21 anni e fino a 40 anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 20% della tariffa versata;**
- d) Se la rinuncia viene formalizzata decorsi 41 anni dalla data del contratto di concessione, nessuna somma è dovuta.**

Al concessionario rinunciante non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, del d. lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale

Dott. Michele ORSO

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco,

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 co.1, e 147 bis del D. Lgs.vo n.267/2000;

Con voti favorevoli nove, astenuti zero, contrari zero,

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

La seduta è tolta alle ore undici e minuti trenta.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : De Regis Antonella

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Federica Sementilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 144 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-ago-2015 al 01-set-2015 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69).

, li 17-ago-2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Federica Sementilli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-ago-2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Balmuccia, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Federica Sementilli

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Federica Sementilli